SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1964

(23ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(300-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 346, 347
LOMBARDI, *relatore* 346

« Cancellazione dalle linee navigabili del Canale Naviglio, da Bologna al suo sbocco nel fiume Reno » **(639)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 347
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 347
LOMBARDI, *relatore* 347

« Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi » **(666)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 348

« Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po » **(667)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 348
LOMBARDI, *relatore* 348

« Norma integrativa dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » **(684)** (*D'iniziativa del deputato Orlandi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 348

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spezzano, Vergani, Vidali e Zannier.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici De' Cocci.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (300-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 300-*B*, esprime parere contrario, allo stato degli atti, all'ulteriore corso del provvedimento, riscontrando la non idoneità della formulazione del secondo comma dell'articolo 4, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI, *relatore*. Onorevoli senatori, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del provvedimento in esame sono di varia natura e sono ispirate a motivi diversi.

In seguito alla decisione di far coincidere la durata dell'esercizio finanziario con l'anno solare, la Camera ha apportato al provvedimento in discussione modifiche puramente formali sulle quali io sono perfettamente d'accordo.

Alla fine del primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, la Commissione lavori pubblici della Camera ha voluto introdurre una precisazione riguardante il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Tale precisazione non riveste, secondo me, una grande importanza, in quanto già nel titolo del disegno di legge si fa riferimento anche al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Credo, però, che non ci possano essere difficoltà ad accettare questa modifica.

Al penultimo comma dell'articolo 2 inoltre l'espressione: « ... sono chiamati a far parte del Comitato centrale ... » è stata sostituita con l'altra « ... sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale ... ». Dal punto di vista del significato questa modifica sembra non avere alcun valore; tuttavia si può pensare che la Camera abbia inteso dire che il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e il rappresentante del Ministero dell'interno possono partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'INCIS soltanto nel caso precisato nel comma stesso. Ciò porta ad una diminuzione di potere per queste due persone ed, in realtà, mi pare si tratti di una precisazione un po' eccessiva. Comunque, a questo proposito, mi rimetto a quanto vorrà decidere la Commissione.

È stato poi introdotto un nuovo articolo 3; ed è stato aggiunto un secondo comma a quello che è ora diventato l'articolo 4 del provvedimento.

Tale nuovo comma è così formulato:

« Per il periodo 1ª luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi 1965 e successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno ».

Devo dire che tale comma mi sembra pleonastico dalle parole « ... e per gli esercizi 1965 e succesivi ... » fino alla fine, mentre mi fa sorgere qualche dubbio per quel che riguarda la frase: « Per il periodo 1° luglio-

31 dicembre 1964 ». Ora ci troviamo proprio in questo semestre e quindi ci dobbiamo porre il problema della copertura finanziaria, cui invece non si fa riferimento.

Quando, nello scorso giugno, la nostra Commissione approvò il testo in esame non esisteva alcuna preoccupazione sulla copertura che invece ora, dato il ritardo con cui questo provvedimento ha compiuto il suo *iter* parlamentare, ci deve far riflettere.

Di questa preoccupazione si è fatta del resto interprete la Commissione finanze e tesoro la quale ha espresso un parere negativo sul disegno di legge in esame. Pertanto, al momento attuale, noi ci troviamo nella impossibilità di proseguire questa discussione che potremo riprendere non appena la Commissione finanze e tesoro, sulla base di nuovi elementi, avrà dato un nuovo parere non ostativo.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta per le ragioni ora esposte dall'onorevole relatore.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Cancellazione dalle linee navigabili del Canale Naviglo, da Bologna al suo sbocco nel fiume Reno » (639) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cancellazione dalle linee navigabili del Canale Naviglio, da Bologna al suo sbocco nel fiume Reno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Canale Naviglio di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, cessa di fare parte delle linee navigabili.

L O M B A R D I , *relatore*. Onorevoli senatori, quanto dispone il disegno di legge in esame si risolve, in definitiva, in una semplice formalità.

Il Canale Naviglio venne dichiarato linea navigabile di seconda classe in base al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, e venne inserito nella linea navigabile Bologna-Traghetto Canale Naviglio da Bologna al suo sbocco nel Reno, per un lunghezza di chilometri 34,434.

In questo dopoguerra detto canale è andato gradualmente perdendo qualsiasi funzione di canale navigabile e, come tale, ha cessato di esistere. Pertanto la sua conservazione negli elenchi delle linee navigabili interne è del tutto ingiustificata.

Occorre ora dichiarare formalmente che il Canale Naviglio, da Bologna al suo sbocco in Reno per la sua lunghezza complessiva di chilometri 34,434, cessa di fare parte delle linee navigabili.

In tal senso si provvede con il presente disegno di legge.

Colgo l'occasione di questa discussione per chiedere al Governo se non sia il caso, riprendendo una proposta di legge avanzata nella precedente legislatura, di considerare l'opportunità che in futuro la classificazione o sclassificazione di queste linee navigabili avvenga non con legge ma con atti amministrativi. Non vi è infatti alcuna ragione che consigli di far esaminare al Parlamento questioni di carattere puramente tecnico.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nessuna osservazione da fare in merito a questo provvedimento e mi dichiaro pertanto perfettamente d'accordo con quanto detto dall'onorevole relatore. Dichiaro inoltre che prenderò contatti per far sì che, in seguito, queste classificazioni o sclassificazioni avvengano per mezzo di atti amministrativi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi » (666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendo presente alcun rappresentante del Ministero dei trasporti, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po » (667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico alla Commissione di aver ricevuto, da parte del Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone, una richiesta di proroga in quanto la 5ª Commissione non è in grado di esprimere tempestivamente il proprio parere. È quindi necessario rinviare l'esame del disegno di legge.

LOMBARDI, *relatore*. Concordo circa il rinvio per i motivi esposti dall'onorevole Presidente; vorrei però far presente l'opportunità che questo rinvio non sia di lunga durata data l'urgenza di varare questo provvedimento. Bisognerebbe pertanto invitare la 5ª Commissione a farci pervenire il suo parere per la prossima seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Orlandi: « Norma integrativa dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 e successive modificazioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (684) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Orlandi: « Norma integrativa dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 e successive modificazioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del senatore Restagno, impegnato nei lavori dell'Aula, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il provvedimento non ha grande rilevanza. La Corte dei conti non riconosce agli ufficiali giudiziari e agli aiuti ufficiali giudiziari il diritto ad essere equiparati agli ufficiali civili dello Stato, a norma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, poi modificata dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229. Ciò significa che gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti non possono go-

dere di tutti i benefici relativi all'edilizia economica e popolare in genere.

Poichè c'è stato un lungo contrasto fra il Ministero di grazia e giustizia e la Corte dei conti, il primo favorevole alla concessione di tali benefici, e la seconda che si rifiutava di concedere agli ufficiali giudiziari ed ai loro aiutanti, facenti parte di cooperative edilizie mutuatarie, il mutuo individuale, mediante registrazione dei relativi decreti, è stato presentato in sede parlamentare il disegno di legge all'esame, al fine di completare l'opera di giustizia già compiuta a favore di vaste categorie di dipendenti pubblici.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A integrazione dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato anche agli effetti della assegnazione di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti e rientrano nelle categorie previste dall'articolo 91 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(*È approvato*).

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari